

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 31

II ADDENDUM ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 124 DEL 22/12/2021

Oggetto: Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD) - Misura 1 *Povertà alimentare*.
Domanda di partecipazione al Programma di distribuzione di aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza e definizione delle modalità di gestione e monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento (in applicazione dei Decreti Direttoriali n. 502 del 24/10/2018, n. 15 del 13/02/2019 e n. 54 del 25/03/2022).

L'Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA) - è l'Organismo intermedio a cui è delegata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità di Gestione) la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari alle persone in condizione di indigenza ai sensi del Regolamento (UE) 223/2014 e in attuazione del Programma Operativo I FEAD (PO I FEAD).

In tale veste l'Agea ha adottato le Istruzioni Operative n. 124 del 22 dicembre 2021 per disciplinare le modalità di partecipazione al Programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza da parte delle Organizzazioni partner capofila (OpC) e le modalità di affiliazione alle OpC da parte delle Organizzazioni partner territoriali (OpT), nonché le modalità di gestione e monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento.

Il presente atto integra le precedenti Istruzioni Operative n. 124 del 22 dicembre 2021 e quanto disposto con le Istruzioni Operative n. 24 dell'8 marzo 2022 recanti l'*Addendum* alle Istruzioni Operative n. 124, in considerazione dell'emergenza umanitaria che sta interessando l'intero territorio nazionale, connessa all'ingente flusso migratorio in entrata di persone provenienti dall'Ucraina a causa del conflitto armato insorto a partire dalla data del 24 febbraio 2022.

Al fine di garantire una più adeguata realizzazione della distribuzione degli aiuti in conformità alle esigenze rilevate e condivise nell'ambito del percorso di attuazione degli interventi, il presente *Addendum* individua le opportune misure per rispondere in modo efficace e tempestivo alla suddetta emergenza.

Tali misure sono state definite anche alla luce degli orientamenti pervenuti dall'Autorità di Gestione del FEAD.

Fatte salve le disposizioni delle I.O. n. 124 e del successivo *Addendum* dal presente atto non emendate, si dispone quanto segue:

1. Ampliamento della platea delle persone assistite e modalità di registrazione



In considerazione dell'ingente flusso migratorio in entrata a causa del conflitto armato in atto in Ucraina, gli aiuti FEAD potranno essere erogati in favore di tutte le persone provenienti dall'Ucraina che facciano richiesta di aiuti alimentari, senza altra condizione, oltretutto in favore di coloro che abitualmente usufruiscono dei suddetti aiuti.

Allo scopo di poter registrare in modo puntuale questa specifica tipologia di destinatari senza aggravare gli oneri posti in capo alle Organizzazioni Partner impegnate nella distribuzione, tutte le persone assistite provenienti dall'Ucraina, a causa del conflitto in corso, dovranno essere registrate sul SiFEAD come assistiti non continuativi (indigenti saltuari) e inserite, nell'ambito delle Dichiarazioni di Consegna, nei due appositi campi previsti dove indicare:

- il **numero di indigenti saltuari provenienti dall'Ucraina complessivamente assistiti**. In considerazione delle peculiarità della migrazione in atto e al fine di contribuire al complessivo monitoraggio del fenomeno, il conteggio dovrà includere tutte le persone che costituiscono il nucleo familiare e non soltanto la persona che fisicamente ritira gli aiuti alimentari, pur trattandosi di assistiti da considerarsi come indigenti saltuari;
- **quanti tra i suddetti assistiti sono di età uguale o inferiore a 15 anni**.

Nell'ambito della distribuzione dei pacchi alimentari, la registrazione di questa specifica tipologia di persone e famiglie che usufruiscono dell'aiuto come indigenti saltuari non concorrerà alla determinazione del tetto massimo del 40% di assistiti in modo non continuativo rispetto al totale degli assistiti per ogni OpT.

Al fine di agevolare la corretta registrazione degli indigenti saltuari provenienti dall'Ucraina, all'interno del sistema SiFEAD verrà quanto prima reso disponibile un breve manuale recante specifiche indicazioni per l'attuazione delle istruzioni di cui al presente *Addendum*.

2. Indicazioni per i servizi di distribuzione che non prevedono l'assistenza di indigenti saltuari

Si specifica che, anche con riferimento ai canali di distribuzione che non prevedono la prestazione di assistenza in favore di indigenti saltuari (empori sociali e servizi di distribuzione domiciliare), le persone provenienti dall'Ucraina in ragione del conflitto in atto destinatarie degli aiuti dovranno comunque essere registrate sul SiFEAD come assistiti non continuativi (indigenti saltuari) secondo le medesime modalità indicate al precedente punto 1.

Pertanto, con riferimento alla distribuzione degli aiuti alimentari in favore di coloro che provengono dall'Ucraina, per gli empori sociali e i servizi di distribuzione domiciliare è temporaneamente sospeso l'obbligo di procedere all'erogazione degli aiuti esclusivamente in favore di persone indigenti assistite in modo continuativo.

3. Classificazione degli indigenti saltuari provenienti dall'Ucraina. Stima informata

In relazione alla esposta opportunità di considerare, almeno in questa prima fase, tutte le persone provenienti dall'Ucraina destinatarie di aiuti come indigenti saltuari, le Organizzazioni Partner



UNIONE EUROPEA
FEAD

fead

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Territoriali dovranno, per tutte le tipologie di servizi di distribuzione svolti, effettuare la classificazione degli indigenti saltuari provenienti dall'Ucraina per mezzo della stima informata nella prima distribuzione di ogni mese ai fini della raccolta dati per gli indicatori comuni (Regolamento 1255/2014), secondo le modalità indicate nelle I.O. 43 del 19/7/2019 e ss.mm.ii.

4. Efficacia del provvedimento

Le previsioni di cui al presente *Addendum* sono applicabili con riferimento alle distribuzioni di aiuti in favore di persone indigenti provenienti dall'Ucraina effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Si specifica che le modalità di gestione indicate nel presente *Addendum*, volte a garantire un'adeguata rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie anche in questa prima fase dell'emergenza umanitaria, potranno essere oggetto di successive modifiche o integrazioni in ragione della futura evoluzione del fenomeno migratorio e della connessa emergenza umanitaria.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl